

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 08/10/2012 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li 08/10/2012

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 5 ottobre 2012

In Aosta, il giorno cinque (5) del mese di ottobre dell'anno duemiladodici con inizio alle ore otto e otto minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente
Giuseppe ISABELLON
Leonardo LA TORRE
Albert LANIECE
Ennio PASTORET
Laurent VIERIN
Marco VIERIN
Manuela ZUBLENA

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° 1942 OGGETTO :

IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE ESCLUSI I CICLOMOTORI (IMPOSTA RC AUTO). ALIQUOTA PER L'ANNO 2013.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, che istituisce l'imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e fissa la misura dell'imposta nel dodici virgola cinque per cento (12,5 %) dei premi;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che dispone al comma 1: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”*;

Visto l'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che dispone: *“Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, ...omissis... è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione”*;

Visto il D.M. 14 dicembre 1998, n. 457, recante *“Regolamento recante norme per l'attribuzione alle province e ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni”*, ai sensi dell'articolo 60 del citato d.lgs. 466/1997;

Visto il decreto legge luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, che, nel prevedere la soppressione della provincia di Aosta, stabilisce, all'articolo 12 che: *“Ferme le attribuzioni delle amministrazioni comunali, la Valle d'Aosta ha competenza amministrativa nelle seguenti materie: ...omissis... 11) tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono alla provincia.”*;

Visto l'articolo 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690, nella parte in cui prevede che: *“Le leggi statali vigenti e quelle che saranno successivamente emanate riguardanti la attribuzione di tributi, contributi e diritti alle province, alle camere di commercio, industria, agricoltura e dell'artigianato, agli enti provinciali del turismo e agli altri enti e servizi assorbiti dalla regione Valle d'Aosta, nonché la loro compartecipazione a tributi erariali ed altre provvidenze con carattere di generalità, si applicano anche nel territorio della Valle d'Aosta.”*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e, in particolare, l'articolo 42, comma 2, lettera f), il quale con riguardo alle attribuzioni dei consigli comunali e provinciali dispone che: *“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...omissis...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”*;

Considerato che in Valle d'Aosta le disposizioni precitate concernenti i tributi devoluti alle province del restante territorio nazionale debbano essere applicate tenuto conto delle peculiarità ordinamentali derivanti dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione e che, in particolare, ciò che il testo unico degli enti locali attribuisce alla competenza delle Giunte provinciali debba essere attribuito per analogia e corrispondenza alla Giunta regionale della Valle d'Aosta;

Visto l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che fissa l'aliquota dell'imposta RC auto al 12,5% e che stabilisce inoltre che: *“A decorrere dall'anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti*

percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto dirigenziale, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di pubblicazione delle suddette delibere di variazione”;

Visto il decreto 3 giugno 2011 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante: “Modalità di pubblicazione delle deliberazioni di variazioni dell'aliquota dell'imposta RCA” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 dell'8 giugno 2011;

Visto l'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che stabilisce: *“Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, si applicano, in deroga all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le deliberazioni emanate prima dell'approvazione del presente decreto.”;*

Preso atto della situazione di attuale e perdurante crisi finanziaria ed economica che continua a pesare particolarmente sul settore automobilistico, per ovviare in parte alla quale talune Province hanno già deliberato, nei limiti consentiti dalla citata normativa statale, agevolazioni della misura dell'imposta RCA;

Considerato che, in questa fase, è obiettivo della Regione, in conformità alla normativa vigente, perseguire oltre l'equilibrio del bilancio e la regolare gestione delle attività e dei servizi anche obiettivi di equità e di sostenibilità del prelievo fiscale;

Ritenuto pertanto opportuno, per il perseguimento degli obiettivi sopra indicati, provvedere a diminuire, per l'anno 2013, l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore del tre virgola cinque per cento (3,5 %) rispetto all'aliquota base del dodici virgola cinque per cento (12,5%);

Considerato che già nel 2012 la Giunta regionale, con la deliberazione n. 954 dell'11 maggio 2012, aveva stabilito di concedere la stessa agevolazione sull'imposta RC auto per il secondo semestre dell'anno e che l'applicazione di tale agevolazione di fatto non ha comportato una riduzione del gettito sul bilancio regionale;

Dato atto che la predetta variazione dell'aliquota avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della presente deliberazione sull'apposito sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del precitato articolo 17, comma 2, del d.lgs. 68/2011, ovvero, presumibilmente, dal 1° gennaio 2013;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 635 in data 30 marzo 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle nuove strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012, con decorrenza 1° aprile 2012 e di disposizioni applicative;

Rilevato che l'entrata di cui trattasi è compresa nell'obiettivo n. 123051 “Gestione di tributi regionali e provinciali” richiesta n. 7559 “Imposta sulle assicurazioni su RC auto”;

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura finanze e tributi dell'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore al bilancio, finanze e patrimonio, Leonardo La Torre;

ad unanimità di voti favorevolmente espressi

DELIBERA

- 1) di diminuire, per l'anno 2013, l'aliquota dell'imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, nella misura del tre virgola cinque per cento (3,5%) rispetto all'aliquota base (12,5%);
- 2) di stabilire, conseguentemente, l'aliquota applicabile all'imposta di cui trattasi nella misura del nove per cento (9%);
- 3) di dare atto che la predetta variazione entrerà in vigore dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della presente deliberazione sull'apposito sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- 4) di incaricare il dirigente della Struttura finanze e tributi della pubblicazione del presente atto secondo le modalità stabilite dal decreto MEF - Direttore Generale delle Finanze - del 3 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 dell'8 giugno 2011;
- 5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale nella sezione dedicata ai tributi.

§